

**LINEE OPERATIVE
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
OGLIO OVEST
PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI
ASSISTENZA
ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
IN AMBITO SCOLASTICO
PER ALUNNI E ALUNNE CON DISABILITÀ**

**Approvate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Oglio Ovest
In data 12.06.2025, verbale n.18**

PREMESSA

Il Servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico per alunni/e con disabilità ha da sempre rappresentato un elemento centrale delle politiche sociali comunali, in particolare dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale Oglio Ovest.

A partire dall'approvazione della L. 104/92, passando da tutte le successive riforme, modifiche e integrazioni, fino all'ultimo Decreto Legislativo n. 62/2024 sulla riforma della disabilità e sul "progetto di vita", il tentativo del legislatore, prima, e delle Amministrazioni Locali, poi, è stato quello di introdurre norme, principi e diritti e, conseguentemente, servizi che rispondessero all'esigenza primaria di consentire a bambini/e, ragazzi/e con disabilità di poter esercitare il loro diritto all'istruzione nelle migliori condizioni possibili, prima, e a parità di condizioni, poi.

I cambiamenti normativi hanno portato, chiaramente, ad aggiustamenti anche delle modalità di supporto scolastico, a partire dalle figure stesse che compongono questi sostegni e dai loro ruoli.

Si può affermare che oggi ruoli, mansioni, responsabilità, diritti siano più chiari e definiti grazie anche ad un impianto normativo che nel tempo ha sempre più affinato gli elementi caratteristici del processo di supporto scolastico ad alunni/e con disabilità, col fine di ridurre o eliminare gli ostacoli che non consentono di godere appieno del diritto all'istruzione in condizioni paritarie.

In questi anni il Servizio all'Autonomia e alla Comunicazione per alunni/e con disabilità ha subito, quindi, diversi aggiustamenti e riorganizzazioni, cercando di seguire le finalità normative e rispondere al meglio alle necessità degli studenti.

L'aumento esponenziale del numero di alunni/e con disabilità e l'aumento del costo complessivo del servizio di questi ultimi anni stanno mettendo a dura prova la capacità dei bilanci comunali di continuare a sostenere il servizio, stante il trend di progressione attuale. È da considerare, infatti, che questo servizio è sostenuto economicamente per la quasi totalità da fondi diretti dei Comuni, con una piccola compartecipazione di fondi statali.

Nello stesso momento da alcuni anni, al di là degli aspetti puramente economici, sta crescendo il pensiero della necessità di rivedere la struttura e l'organizzazione del servizio, se non interamente almeno per determinate situazioni, troppo centrato sul rapporto individuale e meno orientato su obiettivi di carattere educativo, di sostegno alla crescita delle competenze individuali e di supporto alla socializzazione.

Per raggiungere questi obiettivi risulta necessario aumentare le occasioni di lavori specifici in piccolo e grande gruppo, di progettualità trasversali, che mirino a raggiungere gli obiettivi sopra indicati.

Infine, le Amministrazioni dei Comuni dell'Ambito Territoriale Oglio Ovest non hanno potuto far altro che constatare diversità organizzative e gestionali significative tra le realtà dell'ambito, tanto che ogni amministrazione ha definito in autonomia modalità, criteri, organizzazioni e regole gestionali del servizio, definendo sostanzialmente undici modelli differenti, tanti quanti sono i Comuni.

Tutti questi elementi messi insieme hanno dato la spinta affinché le Amministrazioni, supportati dall'Ufficio di Piano, definissero la necessità di costruire un modello organizzativo condiviso del Servizio all'Autonomia e Comunicazione in ambito scolastico, attraverso un percorso che ha portato all'identificazione degli elementi minimi comuni per tutti gli undici territori, lasciando la discrezionalità ai Servizi Sociali comunali di definire alcuni elementi specifici sulla base delle singole valutazioni.

Quanto segue, quindi, contiene gli elementi principali che caratterizzano il Servizio all'Autonomia e alla Comunicazione in ambito scolastico di alunni/e con disabilità dell'Ambito Territoriale Oglio Ovest, in termini di obiettivi del servizio, mansioni della figura dell'assistente, monte ore di servizio assegnabile in relazione alle possibili restrizioni nei diversi domini, monte ore integrativi, modalità di gestione delle ore.

Infine, il documento è arricchito da un capitolo specifico sulla sperimentazione che, se possibile già a partire dall'anno scolastico 2025/2026, si vuole attivare progressivamente all'interno dei diversi plessi scolastici con l'introduzione dell'educatore di gruppo/di classe/di plesso. Per fare ciò e definire obiettivi, modalità organizzative e gestionali, attività, sarà necessario un percorso di coprogettazione che veda coinvolti, oltre alle Amministrazioni comunali, gli Istituti scolastici e gli Enti del Terzo Settore che si renderanno disponibili a costruire e realizzare questo percorso.

SUPPORTI E SOSTEGNI RICONOSCIUTI ALL'ALUNNO/A CON DISABILITÀ

All'interno del contesto scolastico l'alunno o l'alunna con disabilità possono avere a disposizione diverse figure di supporto, a seconda della condizione individuale e di quanto indicato nel certificato di disabilità.

Si elencano di seguito, in maniera sintetica, i diversi ruoli e le relative mansioni/caratteristiche principali o modalità organizzative.

Insegnante di sostegno

L'insegnante di sostegno è un insegnante con formazione specifica che viene assegnato alla classe in cui è presente l'alunno/a con disabilità al fine di garantire il processo di inclusione scolastica. Il numero delle ore di sostegno e le modalità di esplicazione dello stesso vengono proposti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

È competenza del Dirigente scolastico, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal D.Lgs. 66/2017, richiedere annualmente all'Ufficio Scolastico Territoriale competente le risorse relative al sostegno didattico, sulla base dei dati effettivi che emergono dai PEI provvisori dei diversi alunni con disabilità iscritti presso la propria istituzione scolastica e non sulla mera presenza di una condizione di gravità o meno ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92.

La connotazione di gravità può influire, eventualmente, solo nella successiva richiesta dei Dirigenti Scolastici di assegnazione di ore aggiuntive in deroga in favore degli alunni con disabilità grave o con sostegni elevati ¹. Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla ripartizione di tali risorse tra le classi coinvolte nel processo di inclusione. In tale procedimento lo stesso deve necessariamente considerare le esigenze di ogni singolo alunno con disabilità, così come già rappresentate, mesi prima, agli Uffici Scolastici Territoriali.

Numerosi riferimenti normativi chiariscono che "l'insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni, se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto" ² e che sono da escludere impieghi impropri come l'uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all'alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti. ³

Assistente di base - Assistenza igienico personale

L'assistente di base è la figura dedicata all'alunno/a che deve garantire adeguata assistenza negli spostamenti all'interno e all'esterno del plesso scolastico oltre che il supporto e l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale. Il Dirigente Scolastico dovrà designare i collaboratori che dovranno svolgere tale mansione all'interno del proprio istituto per garantire a tutte le bambine/i, alunne/i, studentesse/i con disabilità tale servizio rispettando il genere dell'alunno. La figura individuata deve frequentare un corso di formazione. La nota MIUR n. 3390 del 2001 riporta, nell'allegato 2, i minimi standard che devono avere i corsi di formazione frequentati dai collaboratori.

Assistenza per l'autonomia e per la comunicazione

L'assistente all'autonomia e comunicazione, di seguito chiamato anche solo "assistente ad personam" o "AdP", è la figura professionale dedicata all'alunno che cura gli aspetti relativi alla comunicazione e all'autonomia, favorendone il relativo sviluppo. Il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, la fascia oraria e le modalità di esplicazione delle stesse vengono indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) e già ipotizzate in sede di GLO entro il 30 giugno per l'a.s. successivo.

¹ Sentenza Corte Costituzionale n.80/2010

² Circolare MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 (III parte – par. 1.3)

³ Nota ministeriale n. 9839 dell'8 novembre 2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e allegato B al D.I. 182/2020

È compito esclusivo del Dirigente Scolastico richiedere all'ente competente ⁴, di norma entro il mese di giugno, il numero di ore ipotizzate in sede di GLO, in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico.

L'ente tenuto a garantire il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione è il Comune di residenza per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per la scuola secondaria di secondo grado, invece, è competente la Regione.

I ruoli di questa figura e dell'assistente di base, come indicato nel D.Lgs. 66/2017, art. 3 c. 4) sono distinti e diversificati.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione (AdP) è una figura specialistica istituita per la tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità grave.

È un operatore socio-educativo che affianca e supporta l'alunno con disabilità fisica, psichica e sensoriale ed è un professionista qualificato, con competenze specifiche, in grado di individuare, assieme agli insegnanti e alla famiglia, gli obiettivi educativi e progettare le strategie più consone per facilitare l'apprendimento e favorire l'inclusione scolastica.

L'AdP ha il compito principale di mediare la comunicazione tra l'alunno con disabilità grave e le persone presenti nel contesto scolastico (insegnanti curricolari, docenti di sostegno, compagni di classe, assistenti e personale scolastico) e favorire l'autonomia personale e sociale.

L'assistente svolge un servizio ad personam e in particolare:

- osserva il comportamento del bambino nel contesto scolastico e crea le condizioni per sviluppare un rapporto empatico e di fiducia tramite il quale garantire un intervento educativo mirato;
- realizza, insieme ad altre figure di supporto all'alunno con disabilità, l'inclusione scolastica per sviluppare le potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione;
- si occupa degli alunni con disabilità attraverso un lavoro "ad personam" perché ogni individuo esprime bisogni diversi uno dall'altro;
- supporta l'alunno nel compito di accrescere e sviluppare le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali attraverso l'esperienza dell'apprendimento;
- partecipa agli incontri di programmazione del progetto educativo individualizzato (P.E.I.) e collabora con gli insegnanti, i servizi e la famiglia nella predisposizione, monitoraggio e verifica degli obiettivi;
- contribuisce alla costruzione del PEI in base alle proprie competenze (area dell'autonomia, area relazionale), integrandosi con le figure professionali della scuola;
- collabora con l'attività dell'insegnante di sostegno e curricolare per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici del Piano Educativo Individualizzato;
- illustra, al gruppo classe, le modalità per migliorare la comunicazione diretta e facilita la relazione dell'alunno con le persone che interagiscono con lui;
- stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia personale e sociale e favorisce la socializzazione tra l'allievo e il gruppo classe;
- abilita i contesti educativi suggerendo strategie educative agli insegnanti e ai familiari per una gestione più efficace dei comportamenti "problema" (ad es. nei GLO);
- collabora con i servizi del territorio per migliorare la qualità e l'efficienza del servizio;
- acquisisce, tramite un adeguato supporto tecnico e metodologico (supervisione), la consapevolezza dei punti di forza e delle criticità del proprio intervento educativo;
- partecipa alle attività formative della scuola e dell'Ente gestore del servizio.

Le attività dell'assistente ad personam sono funzionalmente distinte e non sostitutive dell'attività didattica del docente di sostegno della scuola; pertanto la figura dell'assistente alla comunicazione non è alternativa a quella del docente di sostegno, ma complementare e non può sostituirla.

La complementarietà dei ruoli si realizza all'interno della progettazione educativo-didattica d'inizio anno scolastico. Dopo aver effettuato l'osservazione dell'alunno e raccolto le informazioni da parte delle famiglie, i

⁴ Per il territorio dell'Ambito Territoriale Oglio Ovest è il Comune di residenza dell'alunno/a

docenti e l'AdP si confrontano ed elaborano un percorso d'apprendimento condiviso, ma anche differenziato rispetto alle specificità professionali e, quindi, alle competenze di ognuno.

Verificare periodicamente l'andamento del percorso educativo, rispetto a quanto programmato, è un'altra occasione per favorire il confronto e, se necessario, anche la revisione di quanto fatto, poiché il fine ultimo è quello di rendere significativo e inclusivo il progetto educativo.

L'AdP e l'insegnante di sostegno sono due figure diverse, ma che insieme collaborano per il conseguimento di un unico obiettivo: il progetto di inclusione dell'alunno/a.

L'insegnante di sostegno è un insegnante assegnato alla classe, l'AdP è un assistente ad personam assegnato all'alunno/a, ma che funge da ponte comunicativo con le diverse figure educative che si muovono attorno a lui.

Ancora, tuttavia, non esiste alcuna definizione di tale profilo e, pertanto, è possibile fare riferimento solo alla L. 104/1992 che prevede in maniera generica che il personale sia "appositamente qualificato" (art. 8) e "specificamente formato" (art. 9).

In estrema sintesi,

COSA PUÒ FARE L'ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE:

- collaborare con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione attiva dell'alunno/a a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative;
- condurre e monitorare attività di supporto all'autonomia, alla comunicazione e all'inclusione dell'alunno/a con i docenti, alunni e gruppo classe, proponendo strumenti e metodologie adeguati;
- contribuire alla stesura del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e al G.L.O (Gruppo di Lavoro Operativo) in base agli obiettivi di competenza;
- affiancare e supportare l'alunno con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- utilizzare competenze specifiche in ambito psico – pedagogico;
- facilitare la comunicazione (ABA, CAA, PECS);
- lavorare sia in collaborazione che in autonomia con l'insegnante di sostegno, in linea con quanto previsto dal PEI all'interno del gruppo classe, in piccoli gruppi o in rapporti 1/1.

COSA NON PUÒ FARE L'ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE:

- espletare il servizio igienico - personale nei confronti dell'alunno con disabilità;
- espletare il servizio di supporto all'alunno/a con disabilità durante la mensa, la cui responsabilità attiene al personale scolastico. La presenza dell'assistente ad personam può essere prevista anche nell'orario del pasto, qualora specificamente indicata all'interno del PEI per specifici obiettivi, e comunque non considerando la mansione di supporto per la consumazione del pasto;
- sostituire l'insegnante di sostegno della classe;
- sentirsi responsabile della classe;
- modificare il proprio orario se non per motivi improrogabili e previa autorizzazione;
- somministrare farmaci in orario scolastico (vedasi "Raccomandazioni" emanate il 25 novembre 2005 dal Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione).

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: ORARI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

All'interno dell'Ambito Territoriale Sociale Oglio Ovest, il Servizio di Assistenza all'autonomia e inclusione in ambito scolastico di alunni/e con disabilità è regolato da un sistema di accreditamento valido per tutti gli undici Comuni aderenti all'ambito e dall'erogazione di un Voucher, o titolo sociale, erogato alla famiglia dell'alunno/a con disabilità.

Il sistema di accreditamento consente a qualsiasi Operatore Economici (Ente del Terzo Settore, solitamente Cooperativa sociale), in possesso dei requisiti indicati nel relativo avviso, di potersi iscrivere all'Albo degli Enti accreditati per il servizio in oggetto.

La famiglia dell'alunno/a con disabilità riceve dal Comune di residenza un voucher, col quale può scegliere tra gli Enti accreditati all'Albo territoriale l'operatore economico che erogherà il servizio di assistenza scolastica per il proprio figlio/a; all'interno del voucher è specificato il numero di ore settimanali assegnate e il periodo di validità.

L'Albo degli Enti accreditati è a disposizione presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Oglio Ovest e presso tutti gli Uffici Comunali afferenti all'ambito.

Una volta effettuata la scelta si attiva il servizio che, di norma, è attivo dal primo giorno di scuola e si svolge per l'intera durata dell'anno scolastico, ivi compreso l'espletamento delle prove d'esame; in tal caso è prevista la concessione di n. 1-2 settimane aggiuntive previa richiesta da parte dell'istituto scolastico.

L'Ente erogatore del servizio insieme alla scuola e al Comune, concorda l'organizzazione (tempi, orari e modalità) del Servizio, in base alle effettive esigenze dell'alunno/a.

L'articolazione oraria settimanale di servizio, per ciascun alunno/a, viene definita dalla Cooperativa in accordo con scuola e Comune.

Al fine di ottenere un buon funzionamento dell'organizzazione scolastica si ritiene opportuno stabilire quanto prima la strutturazione definitiva dell'orario di assistenza scolastica di ogni operatore, auspicabilmente entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico.

L'orario di servizio deve tener conto delle esigenze legate alla frequenza e ai particolari bisogni dell'alunno/a.

Inoltre, per quanto possibile, dovrà essere articolato in modo da facilitare l'eventuale sostituzione del personale educativo in caso di assenza, attraverso l'impiego di uno degli altri educatori, appartenenti alla medesima cooperativa e presenti nel medesimo plesso scolastico. In accordo con l'istituzione scolastica l'orario di servizio giornaliero sarà il più possibile continuativo, al fine di garantire la funzionalità del sistema organizzativo. Eventuali frazionamenti potranno essere contemplati se ascrivibili a motivi documentati, direttamente collegati ai bisogni e alle modalità di frequenza dell'alunno/a. È richiesta una presenza in servizio continuativa non inferiore all'ora piena (60 minuti continuativi). Non saranno accettate frazioni di ora inferiori.

La presenza reale in servizio dell'AdP deve rispecchiare l'orario comunicato ufficialmente agli uffici comunali ed ogni eventuale variazione deve essere autorizzata dalla Cooperativa. Il foglio di firma dell'assistente ad personam dovrà essere vidimato dal Dirigente Scolastico o suo delegato a conclusione di ogni mese e trasmesso alla Cooperativa che, dopo la propria vidimazione, provvederà all'invio finale al Comune entro il giorno 10 del mese successivo.

Il sistema della banca ore potrà essere utilizzato solo in via residuale, se concordato preventivamente con il Comune.

Durante l'anno scolastico, l'eventuale sostituzione definitiva dell'assistente dovrà essere anticipata da una relazione redatta dall'assistente uscente, al fine di mantenere la continuità educativa nella programmazione e gestione dell'alunno con la nuova assistente.

Se l'orario di servizio, in favore del medesimo alunno, prevede lo spostamento tra due sedi di lavoro, il tempo necessario per il raggiungimento delle sedi viene considerato orario di servizio.

Nel caso di chiusure scolastiche ulteriori e definite successivamente rispetto a quelle previste nel calendario scolastico annuale approvato dall'organo competente, le ore previste nelle relative giornate di chiusura non potranno essere recuperate.

Il servizio prevede, nell'ambito degli obiettivi del P.E.I., l'accompagnamento eventuale dell'alunno in uscite didattiche, viaggi d'istruzione e realizzazione attività previste dal PEI, previa richiesta scritta della scuola e relativa autorizzazione. L'operatore, in questi casi, potrà utilizzare il monte ore massimo prestabilito (8 ore con previsione di una pausa di mezz'ora all'interno di questo monte ore), senza maggiori oneri per il Comune.

Si codificano le seguenti situazioni:

- Uscite didattiche: l'accompagnamento dell'alunno/a con disabilità nelle uscite didattiche programmate dalla scuola per l'intera classe e/o gruppi di alunni, può essere realizzato a piedi, con l'impiego di mezzi di trasporto pubblico e/o trasporto riservato predisposto dalla scuola previa comunicazione scritta entro 5 giorni lavorativi precedenti a quello dell'uscita e, richiede, comunque, la presenza di almeno un insegnante, ogni due alunni certificati.

Si precisa che:

- per uscita didattica si intende un'attività esterna in ambito urbano e/o extraurbano che abbia durata pari o inferiore a 8 ore. il servizio di trasporto riservato e individualizzato può essere richiesto al Comune esclusivamente per alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado che abbiano una compromissione motoria grave, come evidenziato nel profilo di funzionamento, e per sole destinazioni urbane;
- qualora l'uscita venga realizzata con mezzi pubblici o trasporto riservato predisposto dalla scuola il costo del viaggio per l'operatore è a carico della scuola.
- Viaggi di istruzione: l'accompagnamento eventuale dell'alunno con disabilità da parte dell'operatore AdP nei viaggi di istruzione deve essere preventivamente concordato con l'operatore stesso e comunicato almeno 30 gg. prima della data di partenza. Si rammenta la necessaria presenza della figura dell'insegnante di sostegno.

Si precisa che per viaggio d'istruzione si intende attività con destinazione extraurbana che preveda una durata superiore a n. 8 ore;

Le spese di viaggio, vitto (pensione completa), alloggio ed eventuali ingressi derivanti dalla partecipazione del personale di cui sopra ai viaggi di istruzione sono a carico totale ed esclusivo della scuola.

Si ricorda l'operatore può prestare servizio per un massimo di 13 ore nell'arco della giornata e che le stesse vanno suddivise in 2 turni intervallati da una pausa di almeno 30 minuti ⁵.

Nel caso di viaggio che preveda il pernottamento, il Comune di riferimento e l'Operatore Economico titolare del servizio definiranno il riconoscimento economico per ogni pernottamento previsto.

- Realizzazione attività previste nel PEI: l'accompagnamento dell'alunno/a con disabilità nelle uscite necessarie alla realizzazione di quanto previsto nel piano educativo individualizzato deve essere comunicato almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio delle attività e può essere realizzato a piedi, con mezzi pubblici e/o trasporto riservato predisposto dalla scuola.

Si rammenta la necessaria presenza della figura dell'insegnante di sostegno.

Qualora l'uscita venga realizzata con mezzi pubblici o trasporto riservato predisposto dalla scuola il costo del viaggio per l'operatore è a carico della scuola stessa.

In caso di assenza dell'alunno/a, la famiglia è tenuta a comunicarla tempestivamente alla Cooperativa e alla scuola mediante i canali che verranno comunicati direttamente dalla cooperativa e dalla scuola. Se l'assistente non viene avvisato in tempo dell'assenza dell'alunno e si reca sul posto di lavoro, verrà riconosciuta soltanto la prima ora del servizio previsto. In situazioni ove si riscontrino assenza ingiustificate importanti (superiori ai 5 giorni) verrà convocata dal Comune una riunione per la ridefinizione/modifica del progetto. Si rimanda alla relativa DGR in tema di scuola secondaria di secondo grado.

L'AdP partecipa al GLO su invito del Dirigente per la stesura e la verifica del PEI. Inoltre può prendere parte alle attività di programmazione degli insegnanti di classe.

⁵ Art. 7 del D. Lgs. 66/2003 avente ad oggetto: Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"

Infine, può partecipare alle attività formative della scuola, ma è tenuto a frequentare quelle dell'Ente gestore del servizio.

GESTIONE DELLE ASSENZE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In caso di assenza improvvisa dell'alunno con disabilità, l'assistente, dopo essersi accertato che l'assenza sia effettiva, si trattiene a scuola per un'ora (che gli sarà riconosciuta) potendo occuparsi della predisposizione del materiale funzionale all'intervento o per supporto straordinario agli altri bambini in carico al servizio AdP presenti nel plesso scolastico, qualora in sede di programmazione con la scuola ed indicandolo nel Progetto si sia concordato di utilizzare la presenza dell'operatore in questo modo.

L'assenza dell'alunno dovrà essere comunicata tempestivamente e possibilmente con almeno un'ora di preavviso rispetto all'avvio del servizio. La comunicazione dell'assenza dovrà essere fatta dal genitore alla scuola e all'Ente accreditato.

GESTIONE DELLE ASSENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

L'organizzazione delle ore di assistenza educativa erogate in favore degli alunni frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado o di Formazione Professionale fa riferimento alla Deliberazione n° XII/312 del 2023 di Regione Lombardia che emana le nuove linee guida in vigore a partire dall'anno scolastico 2023-2024.

In merito alla presenza dell'Assistente Educativo a scuola, il documento riporta quanto segue: "garantire la presenza della figura dell'assistente educativo nella sede dell'istituzione scolastica/formativa anche nel caso di assenza breve dello studente di durata fino a 10 giorni scolastici consecutivi, salvaguardando, in accordo con la scuola, un pacchetto di ore per eventuali incontri, gite, uscite didattiche, eccetera. In caso di assenza prolungata e in accordo con la scuola e l'Ente locale, si procederà come di seguito indicato:

- in via prioritaria, laddove fattibile in ragione delle condizioni dello studente con disabilità e al fine di garantire la continuità delle attività, l'assistenza deve essere assicurata a domicilio;
- negli altri casi l'attività dell'assistente sarà rimodulata in accordo con la scuola e con l'Ente locale".

Pertanto, la permanenza a scuola dell'Assistente ad personam in caso di assenza dell'alunno fino al decimo giorno è garantita, fatta salva la necessità di istituire un accantonamento di ore, preventivamente quantificato e da concordare con la scuola, per l'affiancamento straordinario durante gite, uscite didattiche ed incontri.

In caso di assenze superiori ai 10 giorni la scuola insieme all'Ente Locale ed all'Ente accreditato che eroga il servizio, provvederà a valutare l'eventuale riorganizzazione del servizio sulla base dei bisogni dell'alunno.

MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO ORARIO DELL'ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE

Si riportano gli indirizzi definiti dalla D.G.R. 3 giugno 2024 n. 2446 in merito alle valutazioni necessarie per la definizione della tipologia di sostegni da attribuire ad alunni/e con disabilità.

L'attuale sistema di verbali di accreditamento consente una maggiore modulazione della gravità, dominio per dominio, e – quindi – permette di graduare le diverse tipologie di condizione di potenziale restrizione di partecipazione.

DOMINIO APPRENDIMENTO	Condizione di potenziale restrizione di partecipazione				
	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata

La presenza di restrizioni della partecipazione nel dominio **Apprendimento** evidenzia la necessità di supporti all'inclusione per quanto riguarda gli aspetti didattici, di competenza prevalentemente scolastica.

DOMINIO COMUNICAZIONE	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
--------------------------	---------	-------	-------	---------	---------------

La presenza di restrizioni elevate o molto elevate alla partecipazione nel dominio **Comunicazione** evidenzia la necessità di supportare in modo mirato tale ambito, ad esempio con figure quali gli assistenti alla comunicazione (di competenza regionale per il tramite delle ATS per le persone ipovedenti/non vedenti con i requisiti indicati dall'art. 2, 3, 4, 5 L. 138/2001 ovvero sorde profonde art. 1 L. 381/70 o ipoacusiche con perdita uditiva superiore a 60 DB in entrambe le orecchie anche se corretta con protesi acustiche) o invece figure nell'ambito dell'assistenza educativa nel caso delle persone con disturbo dello spettro autistico oppure altre gravi disabilità della comunicazione.

DOMINIO RELAZIONI E SOCIALIZZAZIONE	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
--	---------	-------	-------	---------	---------------

La presenza di restrizioni elevate o molto elevate alla partecipazione nel dominio **Relazioni e socializzazione** evidenzia la necessità di supportare in modo mirato tali ambiti, in raccordo con quanto già attivo negli altri domini.

DOMINIO AUTONOMIE PERSONALI E SOCIALI	Assente	Lieve	Media	Elevata	Molto elevata
--	---------	-------	-------	---------	---------------

La presenza di restrizioni elevate o molto elevate alla partecipazione nel dominio delle **Autonomie personali e sociali** evidenzia la necessità di supporti mirati all'inclusione scolastica che potrebbero collocarsi nell'ambito dell'assistenza di base o dell'assistenza educativa, a seconda degli specifici bisogni di assistenza specifici degli alunni.

A partire dagli orientamenti regionali, pertanto, sono stati definiti i criteri con i quali tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Oglio Ovest individuano il monte di assistenza all'autonomia e comunicazione per ogni alunno/a con disabilità.

I criteri sopra individuati sono validi esclusivamente per coloro che sono in possesso dell'Estratto del verbale di accertamento ai fini dell'inclusione scolastica (EVIS) validato dal Verbale di Handicap (VH) e, pertanto, riferiti a nuovi alunni/e con disabilità o a coloro per i quali è stata effettuata una revisione della certificazione con il nuovo sistema.

PROSPETTO ATTRIBUZIONE ORE MASSIME PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE
ORE RIFERITE AD ALUNNI/E FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO
DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA

Dominio	Condizione di potenziale restrizione di partecipazione				
	Molto elevata	Elevata	Medio	Lieve	Assente
APPRENDIMENTO	0	0	0	0	0
COMUNICAZIONE (Per disturbi dello spettro autistico o di grave disabilità della comunicazione)	5	3	2	0	0
RELAZIONI E SOCIALIZZAZIONE	8	7	6	0	0
AUTONOMIE PERSONALI E SOCIALI	4	3	2	0	0
TOTALE MASSIMO ORE ASSISTENZA	17	--	--	--	--

Si precisa che le ore indicate nella tabella sono riferite ad alunni/e frequentanti il tempo pieno dei Servizi per la prima infanzia, della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, e sono da considerarsi come ore massime attribuibili dal Comune per soddisfare l'esigenza dello specifico dominio.

É facoltà del Comune, quindi, graduare in diminuzione il monte ore sopra indicato in base alla situazione specifica.

Non vi sarà differenziazione nell'attribuzione delle ore tra scuole pubbliche e scuole paritarie.

Il numero minimo di ore attribuibili non potrà, comunque, essere inferiore alle 4 ore settimanali.

Inoltre, ai fini dell'attribuzione delle ore, si seguiranno i seguenti principi:

- nel caso di condizione di potenziale restrizione alla partecipazione di grado "lieve" in almeno uno dei domini "Comunicazione", "Relazioni e socializzazione" o "Autonomie personali e sociali" è facoltà del singolo Comune aumentare le ore a disposizione del servizio di assistenza scolastica della quantità utile alla gestione della potenziale restrizione, purché all'interno del PEI venga indicata la specifica progettualità;
- nel caso di iscrizione ad un "tempo scuola" diverso dal tempo pieno, le ore attribuite saranno riparametrate in relazione all'effettivo orario di frequenza dell'alunno/a;
- nel caso di frequenza parziale non occasionale dell'alunno/a rispetto al monte ore complessivo della scuola (per terapie o per qualsiasi altra motivazione decisa dalla famiglia), le ore vengono attribuite riducendole in proporzione alle ore frequentate;
- per alunni/e della Scuola Secondaria di 1° grado i valori massimi devono essere considerati ridotti del 20% rispetto a quanto indicato in tabella, salvo che l'alunno/a venga iscritto al "tempo scuola prolungato" il cui monte ore sia paragonabile a quello della Scuola Primaria.

Infine, per l'anno scolastico 2025/2026, nel caso di rivalutazione che comporti il passaggio dal vecchio certificato al nuovo sistema di certificazione, si applicano i criteri e principi sopra indicati, con il vincolo che la riduzione di ore non possa superare il limite massimo del 25%.

Il sistema di attribuzione delle ore di assistenza scolastica come riportato nel presente documento è da considerarsi sperimentale e, quindi, suscettibile di verifica e modifica sia in fase di prima assegnazione delle ore, sia successivamente. Per questo motivo è lasciata facoltà ai singoli Comuni di applicare eventuali correttivi per situazioni eccezionali, qualora la stretta applicazione delle presenti disposizioni risulti eccessivamente penalizzante per un'adeguata fruizione scolastica da parte dell'alunno/a.

Dal punto di vista operativo, il Comune, una volta ricevuta da parte dell'Istituzione scolastica la proposta delle ore richieste di assistente all'autonomia e comunicazione per ogni alunno/a con disabilità iscritto alla propria struttura, valuterà sulla base delle proprie risorse a disposizione e delle valutazioni di merito delle singole situazioni il monte ore di assistenza all'autonomia e comunicazione da assegnare ad ogni alunno.

Oltre alle ore dirette di assistenza secondo il criterio sopra definito, sono da prevedere:

- un monte ore aggiuntivo dedicato alla stesura, verifica del PEI e alla programmazione in corso d'anno, stabilito in massimo 10 ore per anno scolastico;
- l'eventuale monte ore aggiuntivo per gite e uscite didattiche, come indicato al precedente capitolo;
- una eventuale ulteriore quota aggiuntiva di ore per l'assistenza nel periodo degli esami di fine anno.

Quanto sopra indicato è valido per alunni/e frequentanti i servizi educativi propedeutici al percorso scolastico obbligatorio (nidi e scuole dell'infanzia) e le scuole fino alla secondaria di 1° grado.

Per gli studenti frequentanti la Scuola secondaria di 2° grado, saranno applicati i criteri di definizione del monte ore di assistenza e le regole di gestione di tale monte ore definiti dalla normativa regionale.

Per gli alunni e le alunne che hanno la documentazione effettuata con il sistema precedente, quindi senza definizione della condizione di potenziale restrizione di partecipazione nei quattro domini, l'attribuzione del monte ore settimanale avverrà a cura del Servizio Sociale comunale valutando la singola situazione e con la possibilità di applicare una diminuzione delle ore fino alla concorrenza di una riduzione complessiva massima di tutte le ore del servizio di assistenza scolastica del 15%.

In ogni caso non potranno essere attribuite più di 20 ore/settimanali per ogni alunno/a, a prescindere dal monte ore settimanale attribuito nel precedente anno scolastico.

INTERVENTO DA REMOTO A SOSTEGNO DELLA DAD

L'intervento da remoto dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione è possibile solo in caso di emergenza sanitaria e/o per alunni per cui la scuola abbia attivato un progetto di istruzione domiciliare per gravi e comprovati motivi di salute.

L'intervento da remoto dell'operatore è da considerarsi a supporto della didattica a distanza, DAD, e, pertanto, dovrà essere realizzato tramite accesso alla piattaforma in uso alla scuola.

Spetta alla scuola la valutazione della possibilità e opportunità di attivare la didattica a distanza per il singolo alunno, la predisposizione del progetto di intervento e del materiale didattico, la cura del rapporto con la famiglia dell'alunno e la richiesta di attivazione dell'intervento da remoto dell'assistente ad personam.

Emergenza sanitaria

In caso di stato di emergenza sanitaria, verranno prioritariamente adottate le indicazioni della normativa Nazionale e Regionale in materia e comunque le disposizioni ministeriali specifiche che verranno eventualmente approvate dal Ministero.

In assenza di diversa indicazione, per quanto concerne la quantificazione dell'intervento da remoto dell'operatore ci si rifà a quanto segue:

- per alunni/e inseriti/e nei Nidi e nelle scuole dell'infanzia, è previsto un monte ore fino a 5 ore settimanali per ogni alunno;
- per alunni/e inseriti/e nelle scuole Primarie, Secondarie di 1° grado, Secondarie di 2° grado e CFP è previsto:
 - un monte ore fino a 10 ore settimanali per ogni alunno frequentante scuola su 5 giorni;
 - un monte ore fino a 12 ore settimanali per ogni alunno frequentante scuola su 6 giorni;
 - per alunni con dotazione settimanale inferiore a quanto indicato nei due punti precedenti, l'intervento da remoto potrà essere pari o inferiore alla dotazione settimanale di inizio anno.

Nel caso in cui si adotti una modalità mista che preveda sia lezioni in presenza che DAD, l'orario dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione non potrà comunque essere superiore alla dotazione settimanale comunicata ad inizio anno scolastico.

Istruzione domiciliare

A supporto di progetti di istruzione domiciliare attivati dalla scuola per alunni con disabilità e gravi e comprovati motivi di salute, già beneficiari del servizio, potrà essere attivato un intervento da remoto da parte dell'operatore non superiore a n.5 ore settimanali.

Il concetto di domiciliarità potrà essere esteso, per comprovati gravi motivi di salute non temporanei, anche a strutture ospedaliere ad esclusivo giudizio del Comune di residenza, solo in presenza di un progetto specifico redatto dalla Scuola di riferimento, che preveda obbligatoriamente anche la figura dell'insegnante di sostegno.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è tenuto alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento previsti per legge e/o organizzati dal datore di lavoro.

La partecipazione a proposte formative organizzate dalla scuola è a discrezione del personale interessato.

Detta partecipazione non deve richiedere la sostituzione del personale né interferire in alcun modo con il regolare svolgimento del servizio, salvo diversi accordi definiti con la cooperativa e il Comune.

SICUREZZA DEL PERSONALE

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è tenuto:

- a partecipare alle attività informative e formative promosse dal datore di lavoro in materia di salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- a contattare il Dirigente Scolastico di riferimento al fine di prendere visione del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di evacuazione concordando tempi e modalità della collaborazione all'evacuazione degli alunni/e con disabilità assegnati;
- all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti dal medico competente e forniti dal datore di lavoro, nonché, di altri DPI eventualmente richiesti nei laboratori scolastici su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dal dirigente scolastico;
- ove previsto dal PEI al rispetto delle indicazioni e procedure trasmesse in materia di movimentazione e assistenza delle persone con disabilità, che implicano, ove necessario, utilizzo degli ausili per la mobilità, tenuto conto di quanto indicato nel documento sulla sicurezza dell'Operatore economico e nel DUVRI redatto congiuntamente tra Istituto scolastico e Operatore economico.

Si rammenta che il mancato impiego dei DPI costituisce, oltre che violazione dei doveri d'ufficio, anche violazione della Legge 81/2008, di cui di seguito si richiamano i principi:

- ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quelle delle altre persone;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.

La fornitura dei D.P.I. è di competenza del datore di lavoro.

NUOVA PROGETTUALITÀ – OPERATORE DI GRUPPO / CLASSE / DI PLESSO

La figura dell'operatore di Gruppo/Classe/Plesso consente di valorizzare la dimensione educativa all'interno dei percorsi scolastici promuovendo e perseguendo una maggiore inclusione per tutti gli alunni con disabilità. Per poter perseguire tale fondamentale finalità occorre operare, quindi, un cambiamento di paradigma culturale e, di conseguenza, di prospettiva passando da una visione assistenziale della disabilità ad una maggiormente educativa ed emancipativa, che ponga maggiore attenzione, oltre alla persona con disabilità, anche al contesto ed alle dinamiche relazionali intervenendo nel contesto scolastico e guardando ad esso come ad un fondamentale dispositivo non solo didattico ed educativo ma inclusivo e abilitativo.

Alcuni elementi che caratterizzano questa possibile sperimentazione sono:

- Incrementare la partecipazione dei bambini/ragazzi con disabilità alle proposte scolastiche
- Attuare modifiche dell'ambiente per renderlo maggiormente inclusivo
- Conseguimento di un maggior grado di autonomie personali
- Promozione del lavoro in piccolo gruppo
- Maggior tempo di permanenza in classe
- Maggior efficacia del lavoro educativo determinata da una presenza costante nella classe
- L'operatore diventa un riferimento educativo stabile per tutti gli alunni, non solo per il bambino con disabilità
- Maggior possibilità di continuità educativa derivante da un contenimento del turn over
- Incremento della partecipazione dei bambini/ragazzi con disabilità alle proposte degli insegnanti
- Attuazione di modifiche dell'ambiente per renderlo maggiormente inclusivo e ridurre eventuali barriere
- Valorizzazione delle risorse tecniche
- Semplificazione nella definizione dell'orario settimanale
- Maggior coinvolgimento dell'operatore nella proposta didattica rivolta alla classe
- Relazione più funzionale con il team degli insegnanti

L'Ambito Territoriale Oglio Ovest, se possibile già a partire dall'anno scolastico 2025/2026, intende avviare, in accordo e coprogettazione con alcuni plessi scolastici e con gli Enti accreditati al Servizio di Assistenza scolastica, una sperimentazione che definisca i contenuti educativi, gestionali ed organizzativi del servizio di assistenza scolastica che superi il rapporto 1:1 e che venga concretamente attivata nei plessi scolastici che saranno disponibili.

Il lavoro di coprogettazione dovrà lavorare su alcuni elementi fondamentali:

- Individuazione degli obiettivi educativi
- definizione di tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi (modalità di attribuzione degli alunni con disabilità nelle classi, modalità organizzative dell'operatore di gruppo/classe/plesso, modalità di definizione delle ore per ogni operatore, gestione delle ore in caso di assenza, raccordo tra operatori ed insegnanti, ecc.);
- costituzione di un'equipe per le autonomie e l'inclusione con le seguenti funzioni:
 1. conoscere i bambini in situazioni di disabilità presenti nella scuola, condividere la documentazione riguardante la diagnosi le loro problematiche, gli obiettivi del PEI e le strategie efficaci per poter lavorare in progetti comuni o trasversali;
 2. collaborare nella individuazione delle azioni, degli adattamenti organizzativi e strutturali necessari per rendere il contesto scuola accogliente per la disabilità;
 3. collaborare strettamente con i docenti per elaborare progetti inclusivi all'interno di comuni modelli progettuali (ad es. proposte laboratoriali in rapporto di microgruppo);
 4. favorire la gestione di eventuali assenze o sostituzioni.
- identificazione di un team di educatori afferenti alle cooperative accreditate al servizio di assistenza scolastica, da formare e accompagnare quali "operatori esperti in processi di inclusione scolastica";

- presentazione del progetto ed incontri di condivisione in itinere con le famiglie e con associazioni di famiglie del territorio;
- assegnazione in ogni classe/plesso di un numero di “operatori esperti in processi di inclusione scolastica” proporzionato ai criteri definiti precedentemente e al numero di alunni/e beneficiari/e del servizio che operi esclusivamente presso la sede individuata.

La sperimentazione effettuata nel primo anno scolastico dovrà essere attentamente monitorata dai referenti comunali e dell’Ufficio di piano, oltre che dagli Istituti scolastici e dalle cooperative, al fine di definire un modello organizzativo funzionale e predisporre il “terreno” affinché la sperimentazione si allarghi nel successivo anno scolastico ad altre scuole/classi dello stesso territorio, ma anche ad altri Comuni dell’ambito.

L’obiettivo a medio termine è far sì che il modello sperimentato ed affinato diventi nel tempo patrimonio di tutto il territorio dell’ambito (Comuni e Istituzioni scolastiche) e possa essere presente in tutti plessi scolastici.